

Protezione giuridica privata e di circolazione

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Edizione 08.2017

Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Basilea (di seguito denominata Orion) è soggetto di diritto dell'Assicurazione di protezione giuridica. Orion è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente sottintese anche le rispettive denominazioni femminili.

Indice

I Disposizioni generali	2	9	Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni	8	
1	Persone assicurate	2	10	Quando vale l'assicurazione	8
2	Dove è valida l'assicurazione	2	11	Come si gestisce un caso assicurativo	9
3	Definizione dei termini per la validità territoriale	2	12	Divergenze d'opinione	9
4	Qualità assicurate	2	13	Diritto di revoca ed i suoi effetti	9
II Protezione giuridica privata	2	14	Pagamento del premio e rimborso	9	
5	Ambiti giuridici assicurati	2	15	Modifica della tariffa dei premi	10
III Protezione giuridica di circolazione	6	16	Violazione di obblighi	10	
6	Ambiti giuridici assicurati	6	17	Prescrizione	10
IV Disposizioni comuni per protezione giuridica privata e di circolazione	7	18	Disdetta in caso di sinistro	10	
7	Disposizioni comuni	7	19	Protezione dei dati	10
5	Protezione giuridica privata	7	20	Comunicazione, Esigenze formali	10
6	Protezione giuridica di circolazione	7	21	Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio	10
7	Disposizioni comuni	7	22	Retribuzione Broker	10
8	Quali sono i casi esclusi dall'assicurazione	7	23	Quale è il foro	10
			24	Quali sono le disposizioni legali applicabili	10

I Disposizioni generali

Art. 1 Persone assicurate

- a) Economia domestica per persone singole
Sono assicurati:
1. il contraente d'assicurazione;
 2. le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente d'assicurazione.
- In caso di matrimonio o unione domestica registrata, è valida l'assicurazione «domestica con più persone» a partire dal giorno del matrimonio o della registrazione a condizione che il cambiamento di stato civile venga notificato entro 3 mesi e la differenza del premio venga versata.
- b) Economia domestica con più persone
Sono assicurati:
1. il contraente d'assicurazione;
 2. il suo coniuge/partner registrato abitante nella stessa economia domestica;
 3. tutte le altre persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente d'assicurazione;
 4. i figli senza attività lucrativa del contraente d'assicurazione (compresi i figliastri e gli affiliati) che non convivono con lui, fino al compimento del 25esimo anno d'età. L'apprendistato e la pratica per la formazione professionale non sono considerati attività lucrative ai sensi della presente disposizione;
 5. le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente d'assicurazione.
- c) Protezione giuridica di circolazione
1. oltre alle persone già menzionate, sono assicurati tutti i conducenti di un veicolo a motore immatricolato a nome di un assicurato non utilizzato a scopo professionale come pure i passeggeri durante tragitti con questo veicolo.

Se un assicurato decede a causa della fattispecie che ha originato l'evento assicurato, i suoi successori legali nonché altri aventi diritto a seguito del decesso della persona assicurata sono assicurati per quanto concerne la protezione giuridica per questo caso.

Art. 2 Dove è valida l'assicurazione

- La validità territoriale determinante è indicata negli ambiti giuridici assicurati degli art. 5 e 6.
- Indipendentemente dal luogo dell'evento, sono assicurati i casi, per i quali cumulativamente
1. il foro si trova all'interno del territorio geografico indicato;
 2. in cui il diritto nazionale corrispondente sia applicabile e
 3. il foro dell'esecuzione si trovi anch'esso nel territorio assicurato.

Art. 3 Definizione dei termini per la validità territoriale

Svizzera	Copertura Svizzera. Il Principato del Liechtenstein è assimilato alla Svizzera nonché le enclavi di Büsingen e Campione.
Svizzera e paesi limitrofi ad essa	Coperta è la Svizzera incl. il Principato del Liechtenstein, Germania, Francia, Italia e Austria.
Europa	Europa geografica fino agli Urali ed agli stati extraeuropei rivieraschi del Mediterraneo.
Mondo	Copertura mondiale.
Fuori Europa	Somma assicurata determinante in caso di foro giuridico al di fuori dall'Europa.

Art. 4 Qualità assicurate

1. Le persone assicurate sono coperte nella loro qualità di privati, di persone esercitanti un'attività professionale dipendente (per l'attività secondaria dipendente ved. art. 5 lett. k), di persone incorporate nell'esercito svizzero, nella protezione civile, nel corpo dei pompieri. Inoltre sono assicurati in qualità di pedone e passeggero di un veicolo, come pure in qualità di ciclista, cavaliere e utente di apparecchi e mezzi ausiliari simili a veicoli, destinati alla mobilità o alla locomozione.
2. Nella loro qualità di locatori, la copertura assicurativa sussiste solo se per gli oggetti locati è stata concordata la copertura aggiuntiva «Protezione giuridica del locatore».

Solo se è coassicurata la protezione giuridica del locatore:

3. Le persone assicurate sono coperte in qualità di proprietari, detentori, locatori, conducenti o passeggeri di un veicolo a motore inclusi rimorchi e roulotte senza installazione fissa, di un'imbarcazione o di un aeromobile fino a max. 5,7 tonnellate di peso al decollo (MTOW) (in qualità di passeggero non si applica alcuna limitazione a 5,7 tonnellate MTOW), in qualità di conducente di un veicolo su rotaia o di mezzi di trasporto pubblici come anche sulla pubblica strada in qualità di pedone, ciclista, cavaliere, utente di apparecchi destinati alla mobilità e a tutti gli altri mezzi di locomozione assimilati a veicoli (enumerazione esaustiva).
4. In qualità di conducenti le persone assicurate sono coperte anche in ambito professionale.

II Protezione giuridica privata

Art. 5 Ambiti giuridici assicurati

a) Risarcimento danni

Pretese di diritto processuale civile di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e danni alle persone (lesione corporale/omicidio) Partecipazione della persona assicurata a un procedimento penale in qualità di parte civile, nella misura in cui tale intervento risulti necessario per rivendicare le pretese. È coassicurata la rivendicazione di pretese nell'ambito delle disposizioni di legge in merito all'aiuto alle vittime di reati.

Validità territoriale: Mondo
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- in relazione ai reati contro l'onore;
- per le pretese di risarcimento quali conseguenza di un evento, nel quale l'assicurato era conducente di un veicolo a motore.

Per quanto concerne la proprietà immobiliare, è assicurato solamente nel quadro dell'art. 5 lett. i) cpv. 5.

b) Difesa penale

Difesa dell'assicurato in caso di una procedura penale o di sanzione-amministrativa avviata a suo carico per l'imputazione di violazione per negligenza di prescrizioni legali.

Validità territoriale: Mondo

Periodo di carenza: Nessuno

Somma assicurata: CHF 1 000 000, fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- in caso d'imputazione per violazione intenzionale delle disposizioni penali. Le spese saranno rimborsate, malgrado l'imputazione di violazione intenzionale, in caso di decisione di non luogo a procedere, come pure di decisione di assoluzione completa dell'assicurato, cresciute entrambe in giudicato, e concernenti la totalità delle infrazioni imputate all'assicurato. Non sarà accordato alcun rimborso nel caso di decisione di non luogo a procedere in seguito versamento di un'indennità alla parte lesa, o se i reati penali sono caduti in prescrizione come pure in caso di atti punibili contro il capitale; nei casi in relazione ai reati contro l'onore e al ritiro di una denuncia penale reciproca;
- nelle procedure quali conseguenza di un evento, nel quale l'assicurato era conducente o detentore di un veicolo a motore;
- per le liti nell'ambito del diritto degli stranieri, del diritto fiscale (eccezione: copertura ai sensi dell'art. 5 lett. m));
- per le liti derivanti dal diritto della proprietà intellettuale (p. es. il diritto dei brevetti e il diritto d'auto-re, il diritto sul design così come il diritto dei marchi di fabbrica, ecc.), dal diritto dei cartelli e diritto della concorrenza.

c) Diritti reali

Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili.

Validità territoriale: Mondo

Periodo di carenza: Nessuno

Somma assicurata: CHF 1 000 000, fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

Nessune

d) Diritto d'assicurazione

Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS/AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d'assicurazione con assicurazioni private.

Validità territoriale: Mondo;

Liti relative al diritto delle assicurazioni sociali: Svizzera

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 1 000 000, fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

Per quanto concerne la proprietà immobiliare, è assicurato solamente nel quadro dell'art. 5 lett. i) cpv. 4.

e) Diritto di lavoro

1. Liti in qualità di lavoratore derivanti da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
2. liti in qualità di datore di lavoro con aiuti domestici o sorveglianti di bambini impiegati nella propria economia domestica.

Validità territoriale: Svizzera e paesi limitrofi ad essa

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 1 000 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

Nessune

f) Contratto d'appalto

In caso di liti derivanti dal contratto d'appalto, è accordata la copertura seguente:

1. lavori di trasformazione e ampliamento su un immobile assicurato abitato dal contraente d'assicurazione stesso;
2. altri contratti d'appalto, nella misura in cui abbiano come scopo la realizzazione o la lavorazione di beni mobili.

Validità territoriale: Svizzera e paesi limitrofi ad essa

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 1 000 000

g) Altri contratti

Controversie derivanti da altri contratti nell'ambito del diritto delle obbligazioni non riportati separatamente, p. es. contratto di acquisto, ordine semplice, prestito, contratti innominati.

Sono coassicurati anche i contratti stipulati tramite Internet.

Validità territoriale: Europa

Periodo di carenza: 1 Mese

Somma assicurata: CHF 1 000 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- in caso di controversie in relazione all'acquisto di un immobile e per nuove costruzioni, lavori di trasformazione e ampliamento;
- in caso di liti derivanti da contratti di time-sharing;
- in caso di liti concernenti la costituzione di pegno immobiliare su beni immobili e fondi;
- in caso di liti concernenti i risultati di esami e decisioni di promozione;
- in caso di controversie in relazione al commercio di oggetti d'arte;
- in caso di controversie con avvocati, notai e consulenti fiscali.

h) Protezione giuridica locatario o affittuario

1. Protezione giuridica in caso di liti in qualità di locatario o affittuario a fronte di un contratto di locazione o di affitto in relazione a un immobile, a locali o fondi a uso personale e non utilizzati a titolo professionale e situati in Svizzera;
2. al domicilio svizzero viene accordata la protezione giuridica in caso di controversie di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti presso il domicilio svizzero (enumerazione esaustiva):
 - restrizioni alla vista;
 - manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine;
 - immissioni (rumore, fumo, odori, ombra).

Validità territoriale:

1. Svizzera
2. Svizzera e paesi limitrofi ad essa

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 1 000 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

Nessune

i) Protezione giuridica per proprietari d'immobili e per piani

La protezione giuridica accordata in relazione alla proprietà fondiaria ed alla proprietà per piani si limita alle controversie relative all'immobile abitato dall'assicurato stesso e situato al suo domicilio svizzero nei seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva):

1. le liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti concernenti
 - restrizioni alla vista;
 - manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine;
 - immissioni (rumore, fumo, odori, ombra);
2. le liti di diritto pubblico relative a progetti di costruzione dei diretti confinanti necessitanti un permesso edilizio;
3. Controversie in relazione a espropriazioni;
4. le liti con assicurazioni;
5. liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari e liti relative ai confini come pure le richieste di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali concernenti l'immobile assicurato;
6. controversie di un assicurato con il personale incaricato della cura e della manutenzione dell'edificio. Sono anche assicurate le parcelle confinanti ad un fondo assicurato e non costruito, utilizzato dal contraente d'assicurazione come giardino o per il suo autoapprovvigionamento e di sua proprietà. Questo vale anche per cpv 7 e 8.

Mediante convenzione particolare sono assicurabili i seguenti ambiti giuridici:

7. Altri fondi/immobili: protezione giuridica per proprietari fondiari e comproprietari di piano (cifre da 1 a 6) per altri beni immobili situati in Svizzera appartenenti alla cerchia delle persone assicurate;
8. Protezione giuridica del locatore: controversie derivanti da contratto di locazione o affitto con locatari o affittuari. Per questi immobili è coassicurata la protezione giuridica in qualità di proprietari fondiari o comproprietari di piani ai sensi delle cifre da 1 a 6.

Validità territoriale: Svizzera

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 1 000 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- In caso di controversie non indicate come assicurate, come per esempio concernenti i costi comuni della proprietà per piani, il fondo di rinnovamento, le misure di costruzione o altre misure relative a parti comuni dell'immobile, la comproprietà, l'amministrazione.

Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in proporzione alla quota appartenente all'assicurato in rapporto al valore dell'intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga.

j) Diritto d'autore

Difesa contro le pretese derivanti da un diritto d'autore violato della persona assicurata;

Rivendicazione di diritti di risarcimento danni in caso di violazione dei diritti d'autore spettanti alla persona assicurata.

Validità territoriale: Europa

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 50 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- nei casi in cui la persona assicurata ha registrato il nome di un dominio identico a contrassegni noti, per impedire al titolare del contrassegno interessato di presentare la sua pagina web con questo indirizzo Internet (Domain Name Grabbing).

Questa copertura esiste solo in forma sussidiaria, ovvero nel caso in cui le condizioni di un'assicurazione di responsabilità civile esistente o di una speciale assicurazione Internet non prevedano alcuna copertura per la difesa di queste pretese.

k) Attività indipendente secondaria

Controversie di diritto contrattuale derivanti da attività indipendenti secondarie fino a un fatturato annuale massimo di CHF 18 000.

Non sono assicurati i seguenti ambiti di attività:

- servizi IT;
- consulenza aziendale;
- pubblicità;
- servizi finanziari;
- architettura;
- commercio d'arte;
- rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.);
- consulenza fiscale;
- prestazioni mediche.

Validità territoriale: Svizzera

Periodo di carenza: 1 mese

Somma assicurata: CHF 50 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:
La copertura assicurativa è esclusa:
– in caso di controversie derivanti dall'acquisto di un immobile nonché da lavori di costruzione, trasformazione e ampliamento;
– in caso di liti derivanti da contratti di time-sharing;
– in caso di liti concernenti la costituzione di pegno immobiliare su beni immobili e fondi;
– in caso di controversie in relazione al commercio di oggetti d'arte;
– in caso di controversie con avvocati, notai e consulenti fiscali.

l) Protezione giuridica del conducente

Le controversie insorte in qualità di conducente di un veicolo non appartenente a una persona assicurata sino a un peso complessivo di 3500 kg come da art. 6 lett. a) a c) e e).

Validità territoriale: Mondo
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000, fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:
Queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente ad altre assicurazioni.

m)Diritto fiscale

Salvaguardia del diritto per procedure di reclamo dopo la ricezione di una decisione di opposizione in controversie avanti alle autorità fiscali svizzere in materia dell'imposta sul reddito, sulla sostanza, sugli utili da sostanza immobiliare, sulla tassa di mutazione e l'imposta sugli immobili.

Restrizioni speciali della copertura:
Ulteriori esclusioni figurano nell'art. 8 la copertura assicurativa è esclusa:
– in caso di procedure inerenti al recupero d'imposta e pena fiscale;
– per il procedimento di opposizione presso l'amministrazione delle contribuzioni.

Il caso giuridico è da considerarsi insorto al momento della prima decisione d'imposizione dell'amministrazione fiscale.

Validità territoriale: Svizzera
Periodo di carenza: 1 anno
Somma assicurata: CHF 2000

Sono assicurati esclusivamente i casi giuridici che si sono verificati il 1.1.2023 o successivamente e dopo la scadenza del periodo di carenza.

n) Diritto successorio

Liti di diritto successorio.

Nota:
In assenza di controversia, sussiste copertura per una consulenza giuridica nel quadro dell'art. 5 o) punto 8. Per la stessa successione le prestazioni del presente paragrafo e la consulenza giuridica non possono essere cumulate.

Restrizioni speciali della copertura:
– la somma assicurata sarà accordata una volta per successione.
– Il caso giuridico è da considerarsi insorto al momento del decesso del de cuius.

Validità territoriale: Svizzera
Periodo di carenza: 1 anno
Somma assicurata: CHF 2000

Sono assicurati esclusivamente i casi giuridici che si sono verificati il 1.1.2023 o successivamente e dopo la scadenza del periodo di carenza.

o) Consulenza giuridica

Viene data per ogni caso e ogni anno una consulenza giuridica unica nelle seguenti materie (enumerazione esaustiva):

1. nei casi relativi al diritto delle persone;
2. nei casi relativi al diritto di famiglia;
3. Diritto di protezione dei minori e degli adulti (p. es. APMA);
4. protezione dei dati;
5. diritto d'associazione, in relazione ai contributi dei soci;
6. opposizione contro progetti edilizi del contraente dell'assicurazione;
7. nelle liti di diritto pubblico nei confronti di autorità scolastiche in merito all'assegnazione all'asilo o alla scolarizzazione in prima elementare;
8. Diritto successorio.

Validità territoriale: Svizzera
Periodo di carenza: 1 mese
Somma assicurata: CHF 500

Limitazioni particolari delle prestazioni:
Viene accordata una consulenza giuridica per caso e per anno, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero. Al posto di una consulenza propria, Orion può prendere a carico i costi di una mediazione o di una consulenza da parte di un avvocato o di un notaio. A titolo di cpv. 6.: Sono assicurati solo progetti di costruzione ad uso privato del contraente d'assicurazione (abitati dall'assicurato stesso).

p) Consulenza giuridica telefonica

Le persone assicurate possono richiedere una consulenza giuridica telefonica anche negli ambiti giuridici sopra non elencati.

Validità territoriale: Svizzera
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: consulenza telefonica

Limitazioni particolari delle prestazioni:
Nessune

Mediante convenzione particolare sono assicurabili i seguenti ambiti giuridici:

q) Diritto dei pazienti

Le liti in qualità di paziente con medici, ospedali o altre istituzioni mediche:

1. in Svizzera;
2. all'estero, soltanto in caso di trattamenti medici che devono essere effettuati d'urgenza (malattie acute, infortuni, incluso incidenti stradali).

Validità territoriale:

1. Svizzera
2. Mondo

Periodo di carenza: 1 mese, con eccezione dei trattamenti di urgenza

Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- se l'assicurato si recava all'estero allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici;
- in caso di liti derivanti da operazioni di chirurgia estetica, fatta eccezione di interventi medici divenuti necessari in seguito ad un infortunio o ad una malattia interventi divenuti necessari dal punto di visto medico.

r) Protezione giuridica Internet

Protezione giuridica in qualità di vittima in relazione a:

1. Phishing/Hacking;
2. Abuso di carte di credito.

Validità territoriale: Mondo

Periodo di carenza: 6 mesi

Somma assicurata: CHF 10 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa sussiste solo a condizione che l'abuso delle carte di credito sia avvenuto tramite Internet.

Se entro 60 giorni dopo l'annuncio del sinistro l'assistenza legale resterà senza successo, saranno prese a carico le spese, fino ad un ammontare massimo di CHF 2000, insorte in caso di acquisto/vendita non autorizzata da parte di terzi dal proprio conto sotto forma di riduzione del patrimonio o in caso di abuso di carte di credito (danno patrimoniale). La somma viene versata al massimo una volta per ogni anno assicurativo.

s) Protezione giuridica mobbing

Protezione giuridica in qualità di vittima in relazione a

1. mobbing sul posto di lavoro;
2. cybermobbing;
3. minaccia, coazione, ricatto.

Validità territoriale: Svizzera e paesi limitrofi ad essa. La validità territoriale si riferisce al domicilio del/dei trasgressore/trasgressori.

Periodo di carenza: 6 mesi

Somma assicurata: CHF 10 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

È prevista la copertura giuridica per (enumerazione esaustiva):

- la richiesta di porre fine agli attacchi con minaccia di conseguenze legali;
- la presentazione di una denuncia;
- la tutela degli interessi nell'ambito del diritto civile della protezione della personalità;
- la rivendicazione dei diritti di eliminazione e risarcimento danni (nonché dei diritti nell'ambito della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati) nei confronti degli aggressori e gestori delle pagine web;
- inoltre saranno prese a carico fino a CHF 2000 le spese di un gestore di servizi specializzato per la cancellazione di contenuti Internet che violano la personalità fino. La somma viene versata al massimo una volta per ogni anno assicurativo.

III Protezione giuridica di circolazione

Art. 6 Ambiti giuridici assicurati

a) Risarcimento danni

Le pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e alle persone (lesioni corporali/omicidio) nel ambito di processo civile. Partecipazione della persona assicurata al procedimento penale in qualità di parte civile, se tale intervento è necessario per rivendicare le pretese. Sono co-assicurate le pretese nell'ambito delle disposizioni di legge in merito all'aiuto alle vittime di reati).

Validità territoriale: Mondo

Periodo di carenza: Nessuno

Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- in relazione ai reati contro l'onore;
- le liti in qualità di conducente di un veicolo d'un terzo per danni a questo veicolo.

b) Difesa penale

In caso di procedure penali o amministrative avviate contro l'assicurato, a seguito di un incidente della circolazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Validità territoriale: Mondo

Periodo di carenza: Nessuno

Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:

- in relazione ai reati contro l'onore;
- in casi di denuncia per inosservanza delle norme della circolazione applicabili a veicoli nel traffico stazionario (divieto di sosta, parcheggio ecc.).

c) Revoca della licenza e tassazione

È accordata la protezione giuridica

1. in caso di procedure concernenti la revoca della patente di guida o di licenza di circolazione;
2. per liti relative alla tassazione di veicoli e altre tasse di utilizzazione delle strade (come TTPCP, ecc.).

Validità territoriale: Svizzera
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:
per le procedure volte ad ottenere o a convertire una patente di guida, come pure per riavere la patente di guida revocata in seguito ad una sentenza cresciuta in giudicato.

d) Diritti reali

Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali legati ad un veicolo.

Validità territoriale: Mondo
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:
in caso di acquisto o vendita di veicoli, nei casi in cui l'assicurato eserciti questa attività a titolo professionale.

e) Diritto delle assicurazioni

In caso di controversie con istituti pubblici svizzeri d'assicurazione (AVS/AI, INSAI, casse malati, casse pensioni, ecc.) o con assicurazioni private derivate da un incidente stradale assicurato.

Validità territoriale: Mondo, liti relative al diritto delle assicurazioni sociali: Svizzera
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori dall'Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

Nessune

f) Contratti che concernono un veicolo

Le liti derivanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni concernenti il veicolo assicurato (compresi gli accessori, quali i seggiolini per bambini, l'auto-radio, ecc.): compravendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, ordine di riparazione (elenco esaustivo).

Validità territoriale: Mondo, compravendita di un veicolo: Europa
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000,
fuori Europa CHF 100 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa è esclusa:
– in caso di acquisto o vendita di veicoli come pure dei relativi accessori, nei casi in cui l'assicurato eserciti questa attività a titolo professionale;
– in caso di liti derivanti da contratti relativi a veicoli nautici e aeromobili con un prezzo di catalogo superiore a CHF 150 000.

g) Locazione di un garage

Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un garage o di un parcheggio preso in locazione per veicoli assicurati.

Validità territoriale: Europa
Periodo di carenza: Nessuno
Somma assicurata: CHF 1 000 000

Limitazioni particolari delle prestazioni:

Nessune

IV Disposizioni comuni per protezione giuridica privata e di circolazione

Art. 7 Disposizioni comuni

- 7.1 Quali sono le prestazioni fornite
Nei casi assicurati Orion si prende a carico fino a concorrenza degli importi massimi elencati negli art. 5 e 6:
- a) il trattamento dei casi da parte di Orion;
 - b) le spese d'avvocato, le spese d'assistenza in caso di processo o per un mediatore;
 - c) le spese per perizie ordinate di comune accordo con Orion rispettivamente da un tribunale;
 - d) le tasse giudiziarie ed altre spese di procedura messe a carico dell'assicurato, compresi gli acconti;
 - e) le indennità di procedura accordate alla controparte e messe a carico dell'assicurato, comprese le cauzioni;
 - f) le spese di riscossione di una pretesa dell'assicurato a seguito di un caso assicurato, a condizione che il debitore la contesti (p. es. secondo il diritto Svizzero dall'opposizione al precetto esecutivo). Questo fino al rilascio di un attestato di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di fallimento;
 - g) l'anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per evitare la custodia cautelare dell'assicurato;
 - h) le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un procedimento giudiziario all'estero fino ad un importo di CHF 10 000.
- 7.2 Costi non assicurati
In genere non vengono prese a carico:
- a) le multe;
 - b) le spese legate ad analisi dell'alcolemia o ad analisi tossicologiche, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni di educazione stradale ordinate dalle autorità amministrative in materia di circolazione;
 - c) le pretese di risarcimento;
 - d) le spese e le tasse derivanti dalla decisione penale di prima istanza (come ad es. decreto di condanna, decisione di sanzione pecuniaria, ecc.) o dalla procedura amministrativa (ad es. ammonimento, ritiro della patente, misure di educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione. Queste spese sono a carico dell'assicurato anche in caso di ricorso;
 - e) le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un'assicurazione responsabilità civile; in tal caso Orion versa soltanto degli anticipi;
 - f) le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a procedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d'opposizione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione.

Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come un unico caso assicurato. La somma assicurata va

elargita una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Le cauzioni e gli acconti sono conteggiati intera a Orion.

Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da un contratto differente, Orion ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali, fintanto che non sia stata condotta una causa modello da avvocati scelti da Orion. Per tutti gli assicurati dello stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.

Art. 8 Quali casi sono esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati (tutte le esclusioni sono prioritarie per rapporto alle disposizioni degli art. 4, 5, 6 e 7):

Esclusioni generali:

- a) tutte le persone, le qualità, i veicoli e gli ambiti giuridici, che non sono espressamente indicati come assicurati negli art. 1, 4, 5 e 6;
- b) i casi riguardanti pretese ed obblighi che in forza del diritto ereditario o per cessione/assunzione di debito sono state cedute all'assicurato;
- c) la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi;
- d) le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o serrate, danni nucleari provocati dall'energia atomica, danni genetici derivanti da radiazioni radioattive, incidenti chimici, attacchi di qualsiasi tipo ai sistemi IT come pure da prodotti alimentari, piante e animali geneticamente modificati;
- e) le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
- f) i casi contro un'altra persona assicurata dal presente contratto o la sua assicurazione responsabilità civile (tale esclusione non vale per l'assicurato stesso);
- g) liti tra concubini o coinquilini, coniugi e persone legate in unione registrata;
- h) protezione giuridica in relazione alla riscossione di pretese non contestate;
- i) i casi derivanti dal diritto dell'esecuzione e fallimento (restano assicurate le misure di riscossione ai sensi dell'art. 7 lett. f);
- j) le liti con Orion, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come pure con gli avvocati scelti da Orion.

Esclusioni supplementari nella protezione giuridica privata:

- k) fatta eccezione della copertura concessa ai sensi dell'art. 5 lett. k) liti contrattuali o di altro genere derivanti dall'esercizio di una qualsiasi professione o attività indipendente (anche se solo parziale) come pure derivanti dal relativo lavoro preparatorio;
- l) casi in rapporto al lavoro in nero (per esempio assenza d'assicurazioni sociali, permesso di lavoro);
- m) i casi che concernono il diritto di tassazione (eccezione: copertura ai sensi dell'art. 5 lett. m));
- n) liti derivanti da un'attività sportiva o di allenatore retribuita a partire da un valore della controversia di CHF 30 000. Il valore litigioso determinante si basa sull'intera pretesa (inclusa la domanda riconvenzionale) e non su eventuali richieste parziali;
- o) controversie in qualità di proprietario, detentore, conducente (eccezione: protezione giuridica del conducente come da art. 5 lett. q) nonché nella copertura aggiuntiva per la protezione dei diritti dei pazienti ai sensi dell'art. 5 lett. o), comodatario, locatario, titolare di contratto leasing, acquirente o venditore di veicoli a motore di tutti i generi (fatta eccezione dei ciclomotori), di veicoli su binari come pure di aeromobili o veicoli nautici con obbligo di immatricolazione;
- p) i casi derivanti dal diritto societario incluse le pretese di responsabilità formulate contro gli organi di una società come anche società semplice;

- q) le liti derivanti dall'acquisto e dalla vendita di cartevalori così come la partecipazione finanziaria a imprese, dalla gestione patrimoniale e da operazioni di borsa, da operazioni speculative o a termine, da altre operazioni finanziarie o d'investimento così come dalle relative liti con eventuali intermediari o mandatari.

Esclusioni supplementari nella protezione giuridica di circolazione e del conducente:

- r) i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circolazione stradale pubblica, non è autorizzato a condurre un veicolo, non è in possesso di una licenza valida o conduceva un veicolo non munito di targhe di controllo valide;
- s) liti derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse di veicoli a motore (incluse le corse non autorizzate su strade pubbliche), ivi compresi gli allenamenti;
- t) casi in cui l'assicurato è implicato come proprietario/detentore di veicoli utilizzati a titolo professionale, come taxi, pullman, furgoni per consegne, autocarri, vetture di scuola guida, ecc.;
- u) in caso di imputazione per inosservanza del limite ammesso di velocità a partire da 30 km/h all'interno delle località, da 40 km/h fuori località e sulla semiautostrada, da 50 km/h sull'autostrada;
- v) i casi recidivi legati ai seguenti fatti: accusa per inabilità alla guida dovuta all'influsso d'alcol, di medicinali o di stupefacenti, come pure il rifiuto di sottoporsi all'analisi del sangue;
- w) liti in qualità di proprietario, detentore o conducente di aeromobili superiore a 5,7 tonnellate MTOW.

Art. 9 Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni

Orion rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla Legge sul contratto d'assicurazione di ridurre le prestazioni in caso di sinistro causato per colpa grave; salvo nel caso in cui sussista una condanna cresciuta in giudicato, per inabilità a condurre, dovuto all'influsso di alcol, di medicinali o di stupefacenti, o per aver rifiutato di sottoporsi all'analisi del sangue.

Art. 10 Quando vale l'assicurazione

- a) L'assicurazione inizia e termina alle date indicate nella polizza. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vi è disdetta scritta da parte dell'assicurato o dell'assicuratore al più tardi entro tre mesi prima della scadenza del contratto.
- b) L'assicurazione è valevole per i casi che si verificano nel corso della durata del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del periodo di carenza ai sensi dell'art. 5; a condizione che il bisogno di protezione giuridica si manifesti pure entro la durata del contratto. Nel caso in cui esista una copertura simile presso un assicuratore precedente che copre lo stesso rischio, e il passaggio avviene senza interruzione, il periodo di carenza non si applica. Ciò non vale quando la copertura viene estesa. La copertura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l'annullamento della polizza o della rispettiva assicurazione complementare.
- c) Un caso giuridico è da considerarsi realizzato;
 - Risarcimento danni incl. Aiuto alle vittime: al momento in cui il danno è stato provocato;
 - procedimento penale: al momento in cui una prima infrazione alle norme legali è stata effettivamente o presumibilmente commessa;
 - diritto delle assicurazioni:
 - danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla salute, al quale fa seguito un'inabilità lavorativa o un'inabilità;

- in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione nella proposta: nel momento della dichiarazione della proposta;
- in tutti gli altri casi del diritto d'assicurazione: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell'assicurazione;
- in tutti gli altri casi: al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell'assicurato.

Art. 11 Come si gestisce un caso assicurativo

- a) La persona assicurata annuncia un caso giuridico immediatamente per telefono o e-mail presso la CSS. In caso di termini legali in corso, il caso di prestazioni deve essere obbligatoriamente notificato telefonicamente. Qualora debba essere richiesta la protezione giuridica, la CSS inoltra il caso immediatamente a Orion. Quindi Orion contatta direttamente la persona assicurata. In caso di esigenza di protezione giuridica all'estero occorre informare immediatamente la centrale di emergenza della CSS.
- b) In caso di termini decorrenti tutti i documenti rilevanti al sinistro devono essere inoltrati alla Orion al più tardi due giorni prima della scadenza del termine. Se la documentazione perviene più tardi, l'assicurato si assume la piena responsabilità per la salvaguardia del termine e le conseguenze di un termine scaduto.
- c) Orion agisce nell'interesse dell'assicurato. Essa conduce le trattative nel tentativo di risolvere in via bonaria la questione e, là dove si addice, propone una mediazione. Orion decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richiedere una perizia. Orion può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma. La persona assicurata è tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l'autorizzazione scritta da parte di Orion. In caso di violazione di tale obbligo, Orion paga unicamente CHF 300 delle spese di mandato sommatesi prima del consenso scritto. Se l'assicurato e il suo avvocato concordano di pagare un premio in caso di successo, quest'ultimo non va a carico di Orion.
- d) Anziché assumere le spese giusta l'art. 7.1, Orion ha diritto a sostituire l'interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d'incasso.
- e) Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di interessi, Orion garantisce all'assicurato la libera scelta dell'avvocato. Orion ha diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. In tal caso, l'assicurato può proporre tre avvocati di studi legali differenti all'interno del foro competente dell'azione legale, fra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che sussista un obbligo di libera scelta dell'avvocato oppure che Orion per altre ragioni approvi la designazione dell'avvocato. Il rifiuto di un avvocato non dev'essere giustificato. Qualora l'assicurato decidesse di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supplementari che ne risultano.
- f) L'assicurato o il suo patrocinatore legale s'impegna a fornire ad Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi immediata-

mente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l'assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli sviluppi del caso, ed in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria per esaminare la copertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.

- g) L'assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza l'accordo di quest'ultima.
- h) Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all'assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.

Art. 12 Divergenze d'opinione

- a) Se vi sono divergenze d'opinione sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion avvisa immediatamente, l'assicurato per iscritto, motivando la sua posizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ricorrere ad una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l'assicurato non richiede l'avvio della procedura arbitrale entro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comunicazione, l'assicurato dovrà prendere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi. Orion non risponde per le misure inadeguate prese dall'assicurato, in particolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in anticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte perdente. Se una delle parti non versa l'anticipo delle spese, significa che riconosce la presa di posizione della controparte.
- b) Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l'arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative del codice procedura civile svizzero (CPC).
- c) Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l'assicurato avvia un processo a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla proposta scritta di Orion, o all'esito della procedura arbitrale, Orion si assumerà ai sensi delle condizioni d'assicurazione tutte le spese che ne sono derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.

Art. 13 Diritto di revoca e i suoi effetti

- a) Il contraente può revocare per iscritto la sua proposta o l'accettazione di stipulazione, modifica o proroga del contratto.
- b) Il diritto di revoca decade due settimane dopo la stipulazione, la proroga o la modifica del contratto o di altra convenzione.
- c) La revoca agisce in modo che la proposta o la dichiarazione di accettazione risultino inefficaci sin dall'inizio.
- d) Eventuali prestazioni contrattuali già erogate dovranno essere rimborsate.

Art. 14 Pagamento del premio e rimborso

- a) I premi debbono essere versati anticipatamente. Se il contraente non dà seguito entro 30 giorni al suo obbligo di pagamento, sarà invitato per iscritto con diffida delle conseguenze di mora ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall'invio del sollecito di pagamento. Se non verrà dato seguito alla diffida, l'obbligo della Orion di erogare prestazioni è sospeso dalla scadenza del termine di diffida, fino al completo pagamento dei premi e delle spese.

- b) Se il contratto viene sciolto prima dello scadere dell'anno d'assicurazione, la CSS rimborsa il premio per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Non si effettua alcun rimborso,

1. se il contraente d'assicurazione disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto ha avuto una durata minore di 12 mesi;
2. se il contraente d'assicurazione ha leso gli obblighi contrattuali ai sensi del cpv.16 allo scopo di indurre in inganno.

Art. 15 Modifiche della tariffa dei premi

Se i premi o la regolamentazione del tariffario sulla partecipazione alle spese cambia, la CSS può adattare il contratto. A tale scopo, la CSS deve notificare al contraente le nuove condizioni contrattuali al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Il contraente d'assicurazione ha poi il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso.

Se egli si avvale di tale diritto, il contratto scade al termine dell'anno d'assicurazione. La disdetta deve giungere alla CSS entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione, negli usuali orari di ufficio.

La mancata disdetta da parte del contraente equivale ad approvazione dell'adeguamento del contratto.

Art. 16 Violazione di obblighi

Orion può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di violazione colposa dell'obbligo di notifica o di collaborazione (ad es. informazione intenzionalmente incompleta o inesatta su un fatto), a meno che, ai sensi dell'art. 45 LCA, risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa o la persona assicurata dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

Art. 17 Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono entro cinque anni dal sopraggiungere del fatto che ha dato origine all'obbligo di prestazione. Questo termine di prescrizione si applica anche alle pretese per i premi. I crediti derivanti da contratti stipulati prima del 01.01.2022 si prescrivono ancora dopo due anni.

Art. 18 Disdetta in caso di sinistro

- a) Dopo che si è verificato un caso giuridico assicurato, la CSS può disdire il contratto assicurativo al più tardi al momento dell'evasione del caso da parte di Orion e il contraente entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evasione del caso da parte di Orion. La disdetta deve pervenire per iscritto alla CSS entro tale termine.
- b) Se il contraente d'assicurazione disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue al momento della ricezione della disdetta presso la CSS.
- c) Se la CSS disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta dal contraente d'assicurazione.

Art. 19 Protezione dei dati

La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità del trattamento dei dati presso la CSS e Orion sono illustrate nelle dichiarazioni sulla protezione dei dati delle ditte in questione, che descrivono come la CSS e Orion trattano i dati personali. Le dichiarazioni sulla protezione dei dati hanno valore dichiarativo e non sono parte integrante del contratto. Possono essere consultate su css.ch/

protezionedeidati o su orion.ch/protezione-dei-dati oppure possono essere richieste a questo indirizzo: CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna.

Art. 20 Comunicazione, Esigenze formali

Tutte le comunicazioni (tra cui la procedura arbitrale) avvengono nella lingua del contratto d'assicurazione.

Devono essere indirizzati alla CSS Assicurazione SA, Lucerna o Orion Assicurazione di protezione giuridica SA, Basilea.

Tutte le comunicazioni da parte della CSS e Orion saranno indirizzate, con validità legale, all'ultimo indirizzo indicato dalla persona assicurata o dalla persona avente diritto (indirizzo postale o indirizzo e-mail). La CSS e Orion non si assumono alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, l'invio, la copia, l'utilizzo o la manipolazione non autorizzati di informazioni e dati trasmessi, di qualsiasi tipo essi siano.

Laddove nelle CGA sia richiesta la forma scritta, è sufficiente anche un'altra forma che permetta la prova tramite testo. Se la comunicazione non richiede alcuna formalità, essa può avvenire anche oralmente.

Art. 21 Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio

I cambiamenti di indirizzo o di domicilio civile devono essere comunicati entro 30 giorni a la CSS. Se il contraente d'assicurazione trasferisce il suo domicilio civile all'estero, la copertura d'assicurazione si estingue a partire dalla data di partenza annunciata all'autorità svizzera competente.

Art. 22 Retribuzione Broker

Se un terzo, per esempio un broker, si incarica di tutelare gli interessi del contraente d'assicurazione relativamente alla conclusione o all'amministrazione di questo contratto d'assicurazione, è possibile che CSS, sulla base di un accordo, paghi un compenso a questa terza persona per le sue attività. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi al terzo.

Art. 23 Quale è il foro giudiziario

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, sia Orion sia CSS riconoscono come foro competente la sede sociale o il domicilio dell'assicurato in Svizzera. Se l'assicurato non ha domicilio in Svizzera, il foro competente è Lucerna.

Art. 24 Quali sono le disposizioni legali applicabili

Valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

